COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ORLANDI

Nella seduta del 30/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente ha chiesto l'intervento dell'Arbitro "affinché venga accolta" una richiesta di sospensione annuale del pagamento delle rate di un finanziamento personale stipulato – congiuntamente alla cointestataria del presente ricorso - con l'odierna parte resistente. Ai sensi del precedente reclamo, tale richiesta di moratoria viene formulata in applicazione dell'Accordo c.d. "Piano Famiglie" concluso tra l'ABI e le associazioni dei consumatori.
Parte ricorrente rappresenta, in proposito, che detta domanda sarebbe stata già respinta dall'Intermediario per l'intervenuta cartolarizzazione del credito derivante dal contratto in esame. A tal proposito parte ricorrente contesta la motivazione addotta dalla banca, sul presupposto che il rapporto di mutuo in essere tra le parti resterebbe estraneo all'operazione di cartolarizzazione perfezionata dall'intermediario con un terzo soggetto. A fondamento della istanza di moratoria, parte ricorrente ha allegato di essere un "artigiano imbianchino" – con moglie e figlio a carico – e di aver "visto ridurre notevolmente" il proprio reddito a causa della "forte crisi che ha investito il settore immobiliare". Ha versato in atti la propria Dichiarazione dei redditi (Modello Unico) relativa al periodo di imposta 2014.
Replica l'intermediario che, nel febbraio 2004, le parti in giudizio hanno stipulato un contratto di mutuo fondiario, del valore di € 130.000,00, rimborsabile in n. 180 rate mensili di € 1.076,06

ciascuna; in data 27.01.2016 il ricorrente, unitamente alla cointestataria, ha formalizzato la richiesta di sospensione annuale del pagamento delle rate; in data 5.03.2016, "dopo aver ricevuto l'esito negativo alla … richiesta" (i.e. del ricorrente) quest'ultimo ha sporto reclamo – riferendosi, tra l'altro, all'Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori - riscontrato negativamente dalla Banca "in via principale" per "l'assenza dei requisiti relativi alla richiesta di sospensione" in quanto il ricorrente è un lavoratore autonomo, pertanto non interessato dagli eventi previsti dal Piano Famiglie ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensione delle rate del mutuo (cfr. All. 5 ctd).
La ricorrente insiste perché il Collegio dichiari il diritto alla sospensione del mutuo.

DIRITTO

Il Collegio nota come il diritto soggettivo alla sospensione, ossia alla dichiarazione di inesigibilità *ex lege* di alcune rate del mutuo, si configuri come effetto ristretto a speciali categorie di soggetti (lavoratori subordinati e lavoratori previsti dall'art. 409 c.c.), tra le quali non sembra potersi includere la ricorrente. Più in generale, non sussiste un obbligo di far credito in capo alle imprese bancarie, la cui attività deve ispirarsi ai principi di una 'sana e prudente gestione' e deve essere esercitata avendo riguardo "alla stabilità complessiva, all'efficienza e alla competitività del sistema finanziario' (arg. *ex* art. 5 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385), residuando, quale unico profilo di valutazione, in termini di diritto relativamente alla condotta dell'intermediario in tema di concessione o revoca, o (come nel caso di specie) di rinegoziazione del credito, il rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza che devono improntare le relazioni della banca con la propria clientela (anche potenziale)" (Collegio di Milano, decisione n. 2003/2015).
Pur dovendo questo Collegio, in base alle regole istitutive, giudicare secondo diritto, e, pertanto, non accogliere il ricorso, reputa comunque opportuno auspicare che l'intermediario, alla luce delle circostanze segnalate dalla ricorrente, possa riconsiderare la posizione del cliente e valutare le eventuali possibilità di accesso ad altre forme di attenuazione dell'onere del debito.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA